



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 gennaio 2014
(OR. en)**

5175/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0450 (NLE)**

**COLAC 3
WTO 7**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 gennaio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 942 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente l'elenco degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma della parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 942 final.

All.: COM(2013) 942 final



Bruxelles, 8.1.2014
COM(2013) 942 final

2013/0450 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente l'elenco degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma della parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 18 novembre 2002 è stato firmato un accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (in prosieguo "accordo di associazione").

L'allegato XII dell'accordo di associazione contiene l'elenco degli enti pubblici cileni cui si applicano gli impegni nel settore delle commesse pubbliche.

La Repubblica del Cile propone di modificare l'allegato XII. La proposta semplifica l'elenco degli enti pubblici cileni, distinti per ministero, contenuto nell'appendice 1, lettera A, sostituendolo con una disposizione onnicomprensiva che garantisce che siano coperti tutti gli enti subordinati ai ministeri elencati. Le autorità cilene propongono inoltre una disposizione onnicomprensiva per tutti gli enti decentrati (comuni) di cui all'appendice 2, lettera A.

La modifica proposta elimina la necessità di future modifiche dell'allegato nel caso di variazione degli enti (vale a dire nel caso di istituzione di ulteriori servizi dipendenti, regioni, province o comuni o di loro fusione o soppressione). Inoltre, dato che per quanto riguarda il Cile la copertura di cui alla parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche), resta immutata, la Commissione europea ritiene che la modifica abbia natura meramente formale e non siano giustificati adeguamenti compensativi a norma dell'articolo 159, paragrafo 2, dell'accordo di associazione. La modifica migliora anzi notevolmente la struttura dell'accordo.

Restano immutate l'appendice 1, lettera B, e l'appendice 2, lettera B, dell'allegato XII, che si riferiscono alla copertura di tutti gli altri enti pubblici centrali e decentrati a carattere non industriale o non commerciale.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente, in quanto la presente proposta, che comporta una modifica formale dell'allegato XII, non ne modifica la copertura.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il Consiglio è invitato ad adottare la posizione dell'Unione europea su un progetto di decisione del Comitato di associazione Unione europea – Cile che modifica l'elenco degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma del titolo "Commesse pubbliche" dell'accordo di associazione.

L'articolo 159 dell'accordo di associazione prevede la possibilità di rettificare l'ambito di applicazione del titolo "Commesse pubbliche" e il paragrafo 3 di tale articolo conferisce al Comitato di associazione il potere di decidere di modificare l'allegato XII.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente l'elenco degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma della parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 novembre 2002 è stato firmato l'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹ (in prosieguo "accordo di associazione").
- (2) L'allegato XII dell'accordo di associazione contiene un elenco degli enti della Repubblica del Cile che aggiudicano appalti a norma della parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche), dell'accordo di associazione.
- (3) Il 10 febbraio 2012 la Repubblica del Cile ha notificato all'Unione europea l'intenzione di modificare l'allegato XII (notificando ulteriori informazioni in data 18 ottobre 2012). A seguito della notifica e a norma dell'articolo 159, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, le parti hanno ritenuto opportuna una decisione del Comitato di associazione intesa a modificare l'allegato in questione per tener conto della modifica notificata dalla Repubblica del Cile.
- (4) La modifica comporta: a) la semplificazione dell'elenco degli enti pubblici, distinti per ministero, contenuto nell'appendice 1, lettera A, dell'allegato XII con la sua sostituzione mediante una disposizione onnicomprensiva che garantisce che siano coperti tutti gli enti subordinati ai ministeri elencati, e b) l'introduzione di una disposizione onnicomprensiva per tutti gli enti decentrati di cui all'appendice 2, lettera A.
- (5) La posizione che l'Unione deve adottare in sede di Comitato di associazione UE-Cile deve basarsi sull'allegato progetto di decisione,

¹ GUL 352 del 30.12.2002, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato di associazione riguardo alla modifica dell'allegato XII contenente l'elenco degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma della parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche), si basa sul progetto di decisione di tale Comitato allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente l'elenco degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma della parte IV, titolo IV (Commesse pubbliche)

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di un anno, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]

² Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi "zucchero", dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.